



Rivista N°: 3/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 01/07/2023

AUTORE: Paolo Caretti*

LINGUA E LINGUAGGI: UN'INTRODUZIONE**

LANGUAGE AND LANGUAGES: AN INTRODUCTION

Sarebbe erroneo considerare come estemporanea la scelta del rapporto tra lingua e diritto come oggetto di questo Convegno. In realtà si tratta di un tema che può contare ormai su una consistente letteratura, che vede impegnati sia linguisti che giuristi, e, di recente, anche sull'avvio di appositi corsi universitari. Per quanto riguarda la dottrina basta ricordare gli studi di Paolo Grossi nel quadro di una riconosciuta natura che accomuna lingua e diritto quali "istituzioni" sociali, quelli di Tullio De Mauro sulla lingua della Costituzione, quelli di Alessandro Pizzorusso sulle minoranze linguistiche, quelli di Francesco Sabatini sulla qualità della legislazione, quelli di Bice Garavelli Mortara sulla lingua dei giudici, quelli di Piero Fiorelli cui si deve, tra l'altro, il primo articolato commento dell'art.6 della Costituzione, nonché, più di recente, quelli di Federigo Bambi, Michele Ainis e Agostina Cabiddu. A questi vanno ora aggiunti i contributi predisposti per questo nostro incontro che hanno affrontato il tema in modo eccellente. Per quanto riguarda invece i corsi universitari, mi limito a ricordare quelli promossi a Trento e a Firenze orientati soprattutto sul piano del *drafting* legislativo.

Qualche anno fa ho avuto l'occasione di coordinare un progetto Prin (2010/2011) che aveva come oggetto lo studio della lingua come fattore di integrazione sociale e politica. La ricerca aveva come obiettivo quello di mettere a confronto lo *status* delle c.d. "nuove minoranze" (quelle legate ai grandi flussi migratori) e quelle c.d. "storiche" (quelle che da tempo risiedono nel nostro Paese soprattutto nelle regioni di confine) alla luce del quadro delle disposizioni normative predisposte nell'uno e nell'altro caso a tutela delle singole comunità linguistiche in funzione della loro integrazione sociale. Ne è emersa una pluralità di profili da affrontare: da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, a quello dell'uso della lingua

* Emerito di Diritto Costituzionale nell'Università degli studi di Firenze.

** Relazione introduttiva alla III sessione del XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

nel processo, a quello dell'uso della lingua nel settore dei servizi sociali, nel mondo del lavoro e nel sistema educativo, a quello della tutela della lingua d'origine come parte fondamentale del patrimonio culturale dei diversi gruppi linguistici. Tutti aspetti che si legano strettamente al rapporto tra lingua e diritto. Un rapporto che può assumere contenuti diversi a seconda che venga declinato in chiave inclusiva o discriminatoria.

Ma a questi aspetti, specificamente legati alle finalità del progetto di ricerca, molti altri se ne sono aggiunti *in itinere* con riferimento al ruolo che la lingua gioca in relazione al mondo del diritto. Penso, in primo luogo, al linguaggio accademico spesso troppo legato ad una concezione chiusa del diritto, dell'ordinamento giuridico, staccata dalla realtà dei rapporti sociali (da cui invece trae alimento) e depositaria di una lingua altrettanto chiusa ed ermetica. Una lingua "speciale", lontana da quella di uso quotidiano e che dovrebbe invece limitare gli "specialismi" solo a quelli strettamente funzionali alla spiegazione dei diversi istituti, evitando così il rischio di determinare una reazione di rigetto negli studenti o di pregiudicarne una corretta formazione. Penso, in secondo luogo e soprattutto, alle nuove sfide che oggi tutte le lingue nazionali si trovano ad affrontare in un mondo in cui i confini, anche quelli linguistici, tendono a scomparire. Più in particolare, per quanto riguarda l'italiano questa considerazione vale in relazione alla sua collocazione nel quadro dell'Unione europea che formalmente predica una tutela paritaria di tutte le lingue degli Stati membri ma poi promuove spesso pratiche discriminatorie che hanno già dato vita a più di un contenzioso. Ma riguarda anche il rapporto tra l'italiano e le altre lingue straniere, segnatamente con l'inglese, origine di innumerevoli neologismi che interessano anche la lingua giuridica (sebbene spesso per nulla necessari) e ora protagonista di un prepotente ingresso negli insegnamenti universitari, in certi casi come lingua "esclusiva" di corsi di secondo livello. Si tratta di problemi che vanno ben al di là di quelli, pur rilevanti, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche e che sollecitano una riflessione più generale sulla funzione di una lingua nazionale come lingua ufficiale, come elemento fondante dell'identità di una determinata comunità, come vettore principale sue tradizioni culturali. Una funzione che oggi rischia di appannarsi a fronte di fenomeni interni ed esterni che spingono nella direzione di una progressiva marginalizzazione delle lingue nazionali e che solleciterebbero una politica linguistica ben più avvertita e consapevole di quella sin qui messa in campo. Di questa esigenza si è fatta carico, sia pure indirettamente la Corte costituzionale quando, intervenendo proprio sull'uso "esclusivo" dell'inglese nell'insegnamento universitario (si veda la sentenza n.42 del 2017), non solo radica con chiarezza in Costituzione il principio di ufficialità della lingua italiana (ricavato per implicito dall'art.6 della Costituzione) ma si impegna a definirne il significato che, collegato ad altri principi costituzionali, è quello di fungere da architrave su cui poggia la convivenza di una società plurilingue, in un contesto costituzionale rinnovato che ha nella tutela del pluralismo, in tutte le sue declinazioni, uno dei suoi tratti distintivi. Sotto questo profilo, non sfuggono alla Corte i pericoli che oggi corre la nostra lingua nazionale: "La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti", essa afferma, "e l'erosione dei confini nazionali determinata dalla globalizzazione possono insidiare, sotto molteplici profili, la funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento

costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni tuttavia non debbono costringere quest'ultima in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé". Sono affermazioni importanti che dovrebbero servire da punto di riferimento non solo per un legislatore interessato a garantire un perdurante esercizio delle funzioni cui è chiamata la lingua nazionale, ma anche per i giuristi chiamati anch'essi in più occasioni ad affrontare problemi linguistici di varia natura.

E' in questo quadro più generale che si iscrivono i contributi presentati a questo convegno e che ne mettono in luce alcuni aspetti di grande interesse che si legano alle diverse funzioni cui la lingua assolve: così la relazione di Michele Cortelazzo, centrata sul rapporto tra lingua e linguaggi tecnici; così le relazioni di Giovanni Pitruzzella e Gianmario Demuro che hanno portato la nostra attenzione sulla capacità della lingua di fungere da elemento fondamentale per la costruzione di un'identità personale e collettiva (il primo mette in luce come l'adozione da parte dell'Unione europea del "linguaggio dei valori" abbia contribuito a modificare la natura originaria prevalentemente economicistica; mentre il secondo ha sottolineato tutta la difficoltà che l'italiano ha incontrato nella costruzione della nostra identità in un ambiente da sempre caratterizzato da un accentuato plurilinguismo); così le relazioni di Roberto Zaccaria che ha insistito sulle ragioni che aiutano a spiegare l'oscurità del linguaggio del legislatore e sulle sue negative conseguenze; così, infine la relazione di Andrea Simoncini che ha espresso più di una preoccupazione sul ricorso troppo disinvolto a sistemi di intelligenza artificiale nell'adozione di decisioni pubbliche. Sono temi distinti l'uno dall'altro, ma mi pare accomunati da un unico filo rosso: l'esigenza di assicurare una piena tutela dei diritti di fronte a determinati usi della lingua; i diritti degli autori dei messaggi comunicativi e, soprattutto, i diritti dei loro destinatari, in linea, del resto, con il titolo che è stato dato a questo convegno "Lingua, linguaggi, diritti". Le due relazioni di questa terza sessione si collocano in linea con questa impostazione di fondo: tanto la prima di Paola Marsocci e Anna Papa dedicata a "Lingua e linguaggi della comunicazione pubblica", quanto la seconda che ha ad oggetto "Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali" alludono alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di comunicazione a fronte di quel diritto all'informazione che la Corte ha inteso leggere nelle disposizioni dell'art.21 Cost. e col quale devono fare i conti, così come devono fare i conti con i limiti che l'esercizio di quelle libertà incontra nel dettato costituzionale e in particolare nel principio di eguaglianza e non discriminazione di cui all'art.3 Cost.

Le due relazioni chiudono gli interventi previsti per questa terza sessione ma non esauriscono certo il dibattito su un tema che, come ho detto, si presenta assai complesso e articolato come quello del rapporto tra lingua e diritto (e diritti) nel quadro di una società in profonda trasformazione e che oggi più che mai ha bisogno che l'uso corretto della lingua accresca la sua consapevolezza linguistica e con questa la sua piena partecipazione "alla vita politica, economica e sociale del Paese" come recita l'art. 3, secondo comma della Costituzione. Da questo punto di vista, vorrei sottolineare di nuovo la bontà della scelta del tema da parte degli

organizzatori di questo convegno, che mi auguro rappresenti un primo confronto tra linguisti e giuristi su questioni di comune interesse, cui spero possano seguire altre occasioni di incontro.